

N. R.G. 1589/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO

Unica CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **1589/2014** promossa da:

[REDACTED]

RICORRENTE

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

RESISTENTE

Il Giudice dott. Raffaella Brogi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 01/12/2015,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Premesso che [REDACTED] s.n.c. di [REDACTED] & C., con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha convenuto in giudizio la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. (d'ora in poi BNL) per sentir accertare, dichiarata l'inesistenza nel contratto di conto corrente n. 54085 del 2/4/2001, di valide clausole contrattuali relative alla c.m.s., valute e spese i cui costi sono stati addebitati durante lo svolgimento del rapporto, il reale saldo di dare/avere tra le parti, condannando la parte resistente al pagamento della somma illegittimamente addebitata in conto di € 27.205,99, o di quella emergente dall'istruttoria. La parte ricorrente ha esposto di aver intrattenuto con la BNL un rapporto di conto corrente, con decorrenza dal 30/3/2001 al 17/7/2006, con conto chiuso in tale ultima data. La parte ricorrente ha contestato la condotta della banca resistente sotto i seguenti profili:



- 1) applicazione della c.m.s., non pattuita per iscritto *inter partes* e comunque priva di causa;
- 2) accreditamento delle somme versate dal correntista a mezzo di titoli di credito e di documentazione commerciale, con decorrenza – valuta sensibilmente successiva a quella della data effettiva dell'operazione, addebitando invece le somme in data, addirittura, anteriore. In mancanza di espressa pattuizione scritta le operazioni, tanto in accredito che in addebito, avrebbero dovuto essere contabilizzati nella data del loro compimento;
- 3) la banca ha applicato durante il rapporto spese mai concordate e calcolato oneri e commissioni in assenza di valide pattuizioni al riguardo.

Si è costituita la BNL la quale, a fronte della domanda di parte attrice, ha sollevato le seguenti eccezioni:

- 1) in rito: in relazione alla complessità della questione è stato chiesto il mutamento nel rito ordinario;
- 2) nel merito è stata contestata la nullità del ricorso, in relazione alla generica contestazione delle spese e commissioni asseritamente addebitate dalla banca, senza individuare e specificare quali sarebbero stati gli indebiti pagamento a titolo di c.m.s. e di spese, né quando tali pagamenti sarebbero stati eseguiti. Viene, pertanto, contestata l'asserita applicazione sul conto corrente intestato alla società attrice di spese e c.m.s. non dovute o di valute illegittime;
- 3) il contratto di conto corrente, firmato dal legale rappresentante della società ricorrente, indica, i criteri di capitalizzazione degli interessi, la c.m.s. e le modalità di applicazione, i prezzi e le condizioni, nonché la regolamentazione delle valute;
- 4) eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione degli asseriti ed indeterminati indebiti per spese, cms e valute fittizie annotate sul conto corrente, annotati oltre il termine di dieci anni dalla notifica del ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c., avvenuta il 7/7/2014;
- 5) la c.m.s. è stata regolarmente pattuita per iscritto, precisandone la misura, come da doc. 2 di controparte, ed è remunerativa dell'onere della banca di dover essere



sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto, richiamando a tal fine un precedente di legittimità (Cass., n. 870/2006);

- 6) le contestazioni della controparte sulle c.d. valute fittizie sono generiche e tali da non consentire alla banca una possibilità di replica nel rispetto del principio del contraddittorio.

Ritenuto che la presente causa abbia per oggetto l'accertamento dell'esatto saldo dare/avere relativo al rapporto di conto corrente n. 54085 chiuso nel luglio 2006.

Occorre preliminarmente dare atto della genericità delle contestazioni di parte ricorrente in merito alle valute fittizie ed alle spese e commissioni applicate dalla banca. Non a caso il quesito peritale rivolto al c.t.u. ha riguardato solamente la c.m.s., la cui applicazione non solo non è stata contestata dalla banca, ma risulta anche dallo stesso contratto prodotto dalla parte ricorrente sub doc. 2.

In primo luogo occorre dare atto della nullità della pattuizione di tale clausola, risultando scritto "*c.m.s. 0.750*", con sopra 2, il cui richiamo è "*Tasso transitorio o di sconfinamento*". A tal fine occorre rilevare come la clausola determinativa della c.m.s. sia nulla per indeterminatezza, non essendo indicato il periodo di riferimento (ad es. ogni giorno di sconfinamento, mensilmente o trimestralmente) in cui calcolare l'applicazione di tale onere. La nullità per insufficiente determinatezza della clausola assorbe anche la questione circa la sua controversa giustificazione causale, trattandosi di un onere che va ad introdurre un costo aggiuntivo per la messa a disposizione della somma di denaro rispetto alla remunerazione garantita dagli interessi. Non essendo sufficientemente individuato il contenuto della c.m.s., deve ritenersi pertanto fondato quanto asserito da parte ricorrente circa la mancanza di una valida pattuizione per iscritto della c.m.s. L'onere formale richiede, infatti, che sia determinato non solo l'*an* dell'applicazione della c.m.s., ma anche il *quomodo* della sua applicazione rendendo possibile al correntista valutare *ex ante* le conseguenze economiche dell'applicazione di tale clausola. Ovviamente, quanto sin qui precisato deve essere contestualizzato, *ratione temporis*, al periodo di vigenza del rapporto oggetto di causa (2001 – 2006), non potendo rilevare le



successive evoluzioni normative, l'ultima delle quali mediante la modifica dell'art. 117 *bis* tub.

Deve ritenersi, invece, infondata l'eccezione di prescrizione, considerato che i versamenti in conto corrente durante il rapporto hanno natura non solutoria, ma bensì ripristinatoria. In particolare è stato precisato che: *“Deve osservarsi, al riguardo, che i versamenti eseguiti su conto corrente, in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens. Tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto. Una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste relative agli interessi passivi anatocistici.”* (Cass., 4518/2014).

Dato atto in diritto di quanto appena precisato occorre richiamare i risultati della c.t.u., la quale ha chiarito che è stato effettivamente pagato dalla parte ricorrente l'importo di € 6.273,89, a titolo di c.m.s., importo che la parte resistente deve essere condannata a pagare in favore della parte ricorrente.

Le spese del presente giudizio devono essere liquidate in base al principio di c.d. soccombenza. Considerato che la parte ricorrente ottiene circa un quarto di quanto aveva inizialmente richiesto tali spese devono essere compensate per la metà, mentre le spese di c.t.u., liquidate in € 1.200,00 (compreso l'acconto già liquidato in favore della dr.ssa [REDACTED]), devono essere poste a carico della parte resistente.

P.Q.M.

condanna la parte resistente a pagare alla parte ricorrente € 6.273,89;

condanna la parte resistente a pagare alla parte ricorrente la metà delle spese del presente giudizio, liquidate per l'intero in € 3.400,00, oltre 15% spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a.;

pone a definitivo carico della parte resistente le spese di c.t.u., liquidate in favore della dr.ssa [REDACTED] nell'importo di € 1.200,00 (comprensivo dell'acconto già liquidato in favore del c.t.u.).

Si comunichi.



Prato, 24 marzo 2016

Il Giudice dott. Raffaella Brogi

